



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Il fallimento del datore di lavoro. Aspetti operativi per la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia Inps.

1. Il Fondo di Garanzia INPS

Il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS nasce in attuazione della direttiva CEE 987/80 del 20/10/1980, attraverso la quale la Comunità Europea ha inteso tutelare i lavoratori subordinati degli stati membri in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Le due disposizioni normative primarie nazionali cui fare riferimento per la disciplina di tale materia sono le seguenti:

- legge 297/1982, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
- legge 80/1992, che estende l'applicazione del Fondo alle ultime retribuzioni e tutela il lavoratore quando il datore di lavoro insolvente ometta di versare i contributi alle forme di previdenza complementare, ovvero ne versi in misura minore. **In questo caso il Fondo di Garanzia versa, alla forma di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore, le contribuzioni mancanti, rivalendosi poi sul datore di lavoro insolvente.**

2. Requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono:

- Iscrizione alla previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (è necessario non aver riscattato la posizione);
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- L'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria)¹;
- L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto e per contributi a carico ditta e lavoratore trattenuti e non versati dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare.

¹ Nel caso in cui il datore di lavoro non fosse assoggettabile a procedura concorsuale, sarà comunque possibile esperire una procedura esecutiva individuale per contributi omessi nei confronti del datore di lavoro responsabile della medesima omissione.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

3. Adempimenti

1. **Insinuazione al passivo.** Il lavoratore deve presentare domanda di ammissione al passivo per il recupero delle somme non versate. Tale domanda si presenta presso gli Uffici del Tribunale – Sezione Fallimentare che ha dichiarato il fallimento del datore di lavoro. Non si può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia senza prima essere stati ammessi al passivo. Si raccomanda al lavoratore, di verificare, prima di insinuarsi nel passivo, che la sua Cassa edile di riferimento non abbia già effettuato, **con successo**, tale insinuazione per suo conto: l'insinuazione della Cassa Edile nel passivo fallimentare per conto del lavoratore sostituisce, infatti, l'insinuazione dello stesso lavoratore.

La forma di previdenza complementare non è a conoscenza dell'ammontare dei contributi maturati e non versati (che dipendono dall'effettivo imponibile TFR mensile); tuttavia può certificare i versamenti ricevuti dall'impresa fallita per conto dei lavoratori interessati.

Si allega il fac simile della domanda di ammissione al passivo.

2. **Richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS.** Dopo essere stati ammessi al passivo è possibile fare richiesta di intervento del Fondo di Garanzia. La domanda andrà fatta attraverso gli appositi moduli INPS PPC-FOND SR 97/98 e inviata all'INPS **in originale**. Condizione necessaria per la richiesta è **che l'iscritto alla forma pensionistica complementare non abbia riscattato la posizione previdenziale**.

Si sottolinea che, a differenza dell'insinuazione al passivo, la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS deve essere effettuata direttamente dal lavoratore (e non dalla Cassa Edile).

Si allegano i moduli INPS PPC-FOND SR 97 (richiesta di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS e INPS PPC-FOND SR 98 (certificazione dell'iscrizione del lavoratore alla forma pensionistica complementare e certificazione dell'omissione contributiva).

Istanza di insinuazione al passivo (art. 93 L. Fall.)
INSINUAZIONE DEL LAVORATORE
Al Tribunale di
Sezione Fallimentare

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO
(Art. 93 L.F.)

Fallimento: _____ (1)

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____ residente in _____
via _____
codice fiscale _____

C H I E D E

l'ammissione al passivo fallimentare del proprio credito per la somma di
€ _____ per mancati contributi di previdenza complementare, da versare al
fondo pensione Prevedi iscritto all'Albo Covip con il n. 136. Fa presente che il proprio credito
è assistito dal privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis cod. civ. (o in subordine ex art.
2754 cod. civ.).

A tal fine

ESPONE

- 1 - di aver prestato la propria attività lavorativa per il soggetto fallito dal _____ al _____;**
- 2 - di aver aderito al fondo pensione _____ in data _____, optando per il versamento del TFR, del contributo a carico del datore di lavoro e di quello a proprio carico;**
- 3 - che i contributi per TFR, contributo a carico del datore di lavoro e a proprio carico non sono stati versati al fondo pensione _____ per € _____.**

A dimostrazione del diritto fatto valere

ALLEGA

i seguenti documenti:

1 - buste paga;

2 - documento comprovante l'adesione al fondo pensione (es. ultima comunicazione periodica);

3 - consistenza dei contributi versati al fondo pensione.

INDICA

ai fini delle successive comunicazioni i seguenti recapiti (2):

- Numero di telefax _____

- Indirizzo di posta elettronica _____

- Domicilio eletto in _____ (3).

CHIEDE

che, come modalità di notificazione e di comunicazione, tutti gli atti, avvisi e/o comunicazioni di propria spettanza, siano trasmessi per:

☐ **telefax**

☐ **posta elettronica**

Luogo, _____

FIRMA _____

(1) Indicare gli estremi completi della procedura cui si intende partecipare (norme fallito, n. procedura).

(2) In mancanza di tale indicazione “tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo si effettuano presso la cancelleria”.

(3) In un Comune del Circondario del Tribunale. L'indicazione è facoltativa.